



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

- Sezione quarta civile -

R.G. 73871-1/2015

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Damiano Spera

Presidente

Dott.ssa Caterina Canu

Giudice

Dott.ssa Anna Bellesi

Giudice rel.

- letta l'istanza di ricusazione del giudice onorario dott.ssa Mariapia Galli, formulata ai sensi degli artt. 52 e 51 n.4 c.p.c. dall'avv. Matteo Rezzonico, difensore del debitore opponente [REDACTED], all'udienza fissata a seguito di ricorso in opposizione all'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c.;

- rilevato che:

- dal verbale dell'udienza del 9.12.2015, tenutasi dinanzi alla dott.ssa Mariapia Galli nel proc. n.894/2015 r.g.e., risulta che l'avv. Rezzonico "eccepisce principalmente, stante l'affidamento allo stesso Giudice persona fisica - che ha già conosciuto della lite in sede di procedimento di pignoramento presso terzi - istanza di ricusazione ex artt. 52 e 51 n.4 cpc; 111, comma 2 della Costituzione; 6 delle CEDU; nonché 186 bis disp. att. cpc. Come è noto questa ultima disposizione - inserita dall'art. 52, comma 7 della L.18.6.2009, n.69 - stabilisce che "i Giudizi di merito di cui all'art. 628 II comma del C.C. sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione". Sul tema specifico la Suprema Corte, sentenza 28.10.2014 n.22854 ha avuto modo di puntualizzare che l'art. 186 bis cpc

17

introduce un'ipotesi speciale di obbligo di astensione" laddove ad opera la medesima espressione dell'art. 51 cpc n.4 riferendo l'incompatibilità al Magistrato che ha conosciuto de4gli atti avverso ai quali è proposta l'opposizione. In particolare, sussiste l'incompatibilità alla trattazione della causa di opposizione per il Giudice persona fisica che abbia posto in essere gli atti esecutivi opposto ovvero perché li abbia conosciuti".";

- il giudice ricusato, ritenendo non sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 51 comma 4 c.p.c. e rilevato che il medesimo è competente soltanto per la fase cautelare, dal momento che *"il fascicolo per previsione tabellare verrà assegnato ad altro Giudice del tribunale per la trattazione del giudizio di merito"* ha respinto con ordinanza comunicata in data 16.12.2015 l'istanza di astensione, rimettendo al Presidente gli atti in relazione all'istanza di ricusazione;
- considerato che il medesimo giudice, a seguito della fissazione dell'udienza camerale del 12.1.2016, con nota del 7.1.2016, ha rilevato che *"a norma dell'art. 617 c.p.c. comma 2, le opposizioni avverso i singoli atti di esecuzione (tra cui l'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c.) devono essere proposte avanti al Giudice dell'esecuzione che procede;*
a norma dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c. solo i giudizi di merito consequenziali ai provvedimenti del G.E. sulle questioni di opposizione agli atti esecutivi sono trattate da un Magistrato diverso dal Giudice dell'Esecuzione";

osserva

- preliminarmente, va rilevata la tardività della proposizione dell'istanza di ricusazione;

infatti, ai sensi dell'art.52 comma 2 c.p.c., il ricorso per ricusazione deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa;

dal momento che l'udienza viene fissata con decreto sottoscritto dal giudice, all'opponente era ben noto il nome del giudice che avrebbe tenuto l'udienza;

del resto, alle eccezioni di tardività immediatamente sollevate dal difensore del creditore procedente e del terzo pignorato nulla ha replicato l'istante;

- la domanda di ricusazione è comunque infondata nel merito, posto che, ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., le opposizioni avverso i singoli atti di esecuzione devono essere proposte avanti al giudice dell'esecuzione e soltanto i giudizi di merito introdotti a seguito dell'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione;

per le considerazioni che precedono, l'istanza di ricusazione non può essere accolta.

P.Q.M.


Respinge l'istanza.

Si comunichi.

Milano, 12 gennaio 2016

Il Giudice Estensore

Anna Bellesi



Il Presidente

Damiano Spera

